

Le valutazioni da fare post concordato preventivo per chi ha scelto anche la sanatoria

Ravvedimento diversificato

Spartiacque l'affidabilità dei contribuenti per 2018 e 2019

DI DUILIO LIBURDI
E GIULIANO MANDOLESI

Scudo fiscale: scelte differenziate per contribuenti affidabili e non affidabili per "proteggere" gli anni d'imposta 2018 e 2019.

Da valutare oltre ai costi per scudare le citate annualità anche la combinazione tra dell'allungamento di un anno dei termini di decadenza per la notifica degli accertamenti in scadenza il 31 dicembre 2024 e invece la riduzione di una annualità concessa ai soggetti "affidabili" ai fini fiscali in conseguenza dell'ottenimento del regime premiale Isa (in caso di voto da 8 a 10).

L'allungamento di un anno dei termini. Chi aderisce al concordato preventivo biennale (Cpb) subisce una penalizzazione sui termini di notifica degli accertamenti.

L'articolo 2-quater del dl 113/2024 che ha introdotto e disciplina lo scudo fiscale, all'ultimo periodo del comma 14 ha infatti stabilito che per i soggetti a cui si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale (gli Isa) che aderiscono al Cpb, i termini di decadenza per l'accertamento, di cui all'articolo 43 del dpr 600/1973 e all'articolo 57 del dpr 633/1972, in scadenza al 31 dicembre 2024 sono prorogati al 31 dicembre 2025.

Non risulta chiaro se gli effetti di tale disposizione vadano ad interagire solo con i termini "ordinari" oppure impattino anche con le scadenze "accorciate" dalla riduzione di un anno prevista in caso di accesso al premiale Isa.

Tale aspetto influenza in modo determinante le valutazioni sulla possibilità di scudare le annualità 2018 e 2019.

Lo scudo per affidabili fiscali nel 2018. L'anno d'imposta 2018 per i soggetti con Isa da 8 a 10 (per quell'annualità) non dovrebbe essere più accertabile dallo scorso 31 dicembre 2023, (26/3/2024 nella lettura data dall'agenzia delle entrate), in conseguenza alla riduzione di un anno dei termini di decadenza per l'attività di accertamento ottenuta grazie al regime premiale Isa. Da un punto di vista letterale, dunque, l'annualità in questione sarebbe già scaduta in ragione dell'operare del meccanismo premiale. Apparirebbe oltremodo discutibile, infatti, una lettura della norma finalizzata a riportare in essere il termine di accertamento partendo dal presupposto che il predetto regime premiale non possa operare. In questo approccio, vi sarebbe un effetto slittamento dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2025 della naturale "scadenza" per l'accertamento del 2018. In astratto, si potrebbe anche sostenere che la scadenza in questione "ripiomberebbe" poi al 31 dicembre 2024 per gli affidabili Isa grazie allo sconto di un anno garantito dal regime premiale. Seguendo questa interpretazione, l'agenzia avrebbe a disposizione solo novembre e dicembre (ovvero, secondo il discutibile pensiero dell'amministrazione finanziaria sino a marzo 2025) per notificare atti per il 2018 agli affidabili e questo inevitabilmente va ponderato ai fini della valutazione sulla necessità di scudare tale annualità. Appare però, da un punto di vista tecnico sostenere che il periodo di imposta 2018 per i contribuenti ISA affidabili non sia più accertabile.

Gli inaffidabili 2018. Come poc'anzi rilevato in conseguenza della proroga dei termi-

ni, l'anno 2018 il cui termine per "l'accertamento" sarebbe spirato il 31 dicembre 2024 viene portato al 31 dicembre 2025 di fatto allungando la gittata dell'agenzia delle entrate e ciò non può non essere soppesato ai fini dello scudo.

Gli affidabili del 2019. Valutazione diversa, invece, deve essere effettuata in relazione al periodo di imposta 2019 in quanto la disciplina specifica per gli "affidabili" prevista dal decreto Isa potrebbe di fatto essere neutralizzata dal comma 14. Per questi soggetti infatti i termini "ridotti" per l'accertamento sarebbero spirati il 31 dicembre 2024, scadenza che potrebbe essere portata al 31 dicembre 2025 perché attratta (forse) dalla proroga ex comma 14. Anche in questo caso la convenienza a "proteggere" l'annualità viene inevitabilmente influenzata dal nuovo termine. Tenendo però conto, in questa ipotesi, che il range temporale previsto dalla proroga impatta in modo fisiologico con un termine di accertamento di fatto, comunque, ancora aperto alla data di entrata in vigore della norma a differenza di quanto visto per il periodo di imposta 2018. Peraltro, laddove tali soggetti dovessero accedere alla sanatoria, scatterebbe anche l'ulteriore termine del 31 dicembre 2027.

— © Riproduzione riservata — ■

